

Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata – Cass. n. 1602/2022

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Attività di controllo dell'ASL sui servizi resi da struttura accreditata - Giurisdizione del giudice ordinario - Individuazione - Criteri - Oggetto della contestazione - Rilevanza - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto l'esito dei controlli di appropriatezza eseguiti dalle ASL sulle strutture private che erogano prestazioni sanitarie operando in regime concessorio di accreditamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, qualora oggetto della contestazione sia esclusivamente l'esito del controllo, il conseguente accertamento dell'inadempimento della concessionaria rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, le relative richieste pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative irrogate.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1602 del 19/01/2022 (Rv. 663721 - 01)

Corte

Cassazione

162

2022